



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 11/12

1) Approvata la prima bozza delle Procedure Standardizzate per il DVR.

Tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di valutare i rischi riguardanti la sicurezza e la salute dei propri lavoratori elaborando un apposito documento ai sensi degli articoli 17 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. A tutt'oggi, le sole aziende fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi. Il 16 maggio 2012 la Commissione consultiva permanente ha approvato, in attesa di apposito Decreto di recepimento, le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi sulla base di un modello di riferimento.

Non appena in vigore, le aziende fino a 10 lavoratori dovranno procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, di cui si allega la bozza non ufficiale. Della stessa modalità potranno avvalersi anche le aziende fino a 50 lavoratori, finora obbligate all'utilizzo della procedura ordinaria di redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). La data ultima per poter ancora autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi nelle sole aziende fino a 10 lavoratori, è il 31 dicembre 2012.

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all.1](#)

2) Formazione in materia di salute e sicurezza: pubblicate le linee applicative degli Accordi Stato-Regioni

L'attività di formazione del datore di lavoro, che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti sono definite mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. È stato approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ultima seduta del 25 luglio 2012, il documento recante le linee applicative dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

(*vedi note)

Nel documento vengono forniti i chiarimenti per una corretta applicazione del citato Accordo, in particolare:

- 1) Efficacia degli Accordi
- 2) Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
- 3) Formazione in modalità e-learning
- 4) Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
- 5) Aggiornamento della formazione
- 6) Formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- 7) Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del D.lgs. n. 81/2008

In allegato il testo delle linee guida.

*** Note:**

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

A) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
B) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali. Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.

La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.

In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.

I **livelli** saranno:

- 1) Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
- 2) Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
- 3) Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.

Tutti i **lavoratori**, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

- 1) Rischio Basso: 4 ore
- 2) Rischio Medio: 8 ore
- 3) Rischio Alto: 16 ore

con aggiornamento obbligatorio quinquennale.

La formazione può essere seguita in modalità e-learning.

I **datori di lavoro** che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

Rischio Basso: 16 ore - Rischio Medio: 32 ore - Rischio Alto: 48 ore

Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori.

In allegato il testo dell'Accordo Stato-Regioni e uno schema riepilogativo predisposto dall'AIFOS (Associazione italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro – vedi all.3).

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all.2](#) - [all.3](#)

3) Come ottenere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi? Le indicazioni nel vademecum dei VVF

Le novità più interessanti in materia di semplificazione per le procedure antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, vengono sintetizzate nel vademecum dei Vigili del Fuoco: "Meno carte, più sicurezza".

Partendo dal principio che a rischio minore corrisponde una procedura più semplice, la pubblicazione evidenzia la diminuzione della documentazione tecnica richiesta e fornisce utili indicazioni su come essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi. L'opuscolo, di grande utilità per professionisti e titolari di attività, descrive sinteticamente le tre categorie di rischio (suddivise in funzione del rischio incendio), le tipologie di attività appartenenti, le nuove attività assoggettate e le relative procedure antincendio da attivare attraverso esempi concreti che guidano nella richiesta, nel rilascio e nel rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all. 4](#)

Approfondimenti

Attrezzature di lavoro: i nuovi chiarimenti sulle verifiche periodiche

Per valutare l'effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature di lavoro il Testo Unico sulla Sicurezza impone ai datori di lavoro di sottoporle, con una certa frequenza, a verifiche da parte dell'INAIL, ASL, soggetti pubblici o privati abilitati.

Le modalità di verifica sulle attrezzature, rientranti nel Decreto Ministeriale 4 marzo 1982 e nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, e i criteri per l'abilitazione dei relativi soggetti verificatori vengono definite dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011.

In seguito ai numerosi quesiti di chiarimento sul Decreto, entrato in vigore il 23 maggio 2012, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012.

Si fornisce una sintesi dei chiarimenti contenuti nella Circolare, tra cui:

- 1) la richiesta di verifica periodica per più attrezzature
- 2) le verifiche delle attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso
- 3) le verifiche delle attrezzature soggette a periodi di inattività
- 4) l'esclusione dall'ambito delle verifiche periodiche di alcune attrezzature

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all.5](#) - [all.6](#) - [all.7](#)

Infortunio sul cantiere: può essere responsabile anche il committente?

In materia di affidamento di lavori in appalto per un cantiere edile, il committente ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori e dipendenti dell'impresa appaltatrice, tanto più se utilizzano macchinari pericolosi. Nel caso in esame, committente e appaltatore vengono condannati entrambi per l'infortunio accaduto ad un lavoratore durante l'uso di un muletto che risultava in cattivo stato di conservazione (freni non funzionanti). Il dovere di garantire adeguata sicurezza e formazione ai singoli lavoratori è un obbligo ascrivibile oltre al datore di lavoro anche al committente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9441 dell'11 giugno 2012 che, facendo riferimento alla normativa di settore (art. 2087 del Codice Civile, art. 7 del D.Lgs. 626/94, art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), ha ritenuto responsabile il committente per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e per non aver sorvegliato nella fase esecutiva del contratto di appalto. Pertanto, è sempre necessario che il committente verifichi l'idoneità delle imprese a cui affida i lavori e si accerti che siano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all.8](#)

Sicurezza sui cantieri: si allega un pratico vademecum sugli obblighi e le responsabilità del committente e delle imprese

Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede obblighi ben precisi per le diverse figure legate al cantiere.

Gli adempimenti variano in funzione di alcuni aspetti, quali ad esempio l'entità del cantiere (uomini/giorno impiegati) e la presenza di rischi particolari (v. Allegato XI D.Lgs. 81/2008). Ance Giovani L'Aquila ha pubblicato un interessante vademecum, utile a tutti i datori di lavoro, alle imprese, ai lavoratori autonomi e a tutte le figure impegnate nella sicurezza (RSPP, RLS, preposto, etc.), che illustra in maniera chiara e precisa i ruoli e i compiti di ciascuno di essi.

Il documento, contenente varie tabelle riepilogative e schemi di sintesi, definisce:

- le figure chiave della sicurezza
- l'elenco della documentazione che l'impresa deve fornire al committente, in funzione della tipologia di cantiere
- quando è possibile ricorrere all'autocertificazione dei rischi

- le modalità di redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- quando fare la riunione periodica
- le modalità di formazione e informazione dei lavoratori

Vengono, inoltre, analizzati gli obblighi per le imprese affidatarie, esecutrici e il lavoratore autonomo, quali, ad esempio:

- comunicazione al committente
- trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori
- trasmissione del POS al coordinatore, dopo averne verificato la congruità
- verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori
- modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale
- misure generali di tutela della salute

Alla fine è riportata una pratica check-list che permette al datore di lavoro o al direttore di cantiere di verificare che il luogo di lavoro sia in regola con tutta la documentazione e tutti gli adempimenti previsti.

Fonte BibLus-net by ACCA

Vedi [all.9](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 14.09.2012.